

**DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2024**

**552/2024/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA PIATTAFORMA CONTI ENERGIA (PCE) E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA SOCIETÀ TERNA S.P.A. E LA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A., FUNZIONALI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL TIDE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1321<sup>a</sup> riunione del 17 dicembre 2024

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (di seguito: Regolamento 1227/2011), come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1106 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (di seguito: Regolamento 2024/1106);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER), come emendato dal Regolamento 2024/1106 e dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: Regolamento 2024/1747);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943), come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM), come emendato dal Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017, come emendato dal Regolamento 2021/280 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 19 dicembre 2003 (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 18 aprile 2024 (di seguito: decreto ministeriale 18 aprile 2024);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 474/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 474/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2023, 247/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 247/2023/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), inizialmente approvato con la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 345/2023/R/eel), nella revisione 3 approvata con la deliberazione 10 dicembre 2024, 539/2024/R/eel;
- il parere dell’Autorità 9 aprile 2024, 133/2024/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2024, 449/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 449/2024/R/eel);
- il parere dell’Autorità 19 novembre 2024, 488/2024/I/eel (di seguito: parere 488/2024/I/eel);
- la decisione ACER 30 gennaio 2020, 5-2020 (di seguito: decisione 5-2020);
- la decisione ACER 22 dicembre 2020, 37-2020 (di seguito: decisione 37-2020);
- la decisione ACER 25 settembre 2024, 13-2024 (di seguito: decisione 13-2024);
- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 (di seguito: TIDME);
- il Regolamento per la Piattaforma Conti Energia di cui alla Sezione 3-4.3 “Regolamento della Piattaforma per Conti Energia” del TIDE (di seguito: Regolamento PCE);
- la Convenzione fra la società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) e la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) di cui alla Sezione 3-4.4 “Convenzione tra TERNA e GME” del TIDE (di seguito: Convenzione Terna GME);
- la comunicazione del GME del 2 ottobre 2024, prot. Autorità 69248 del 2 ottobre 2024 (di seguito: comunicazione 2 ottobre 2024);
- la comunicazione del GME del 15 ottobre 2024, prot. Autorità 72531 del 15 ottobre 2024 (di seguito: comunicazione 15 ottobre 2024);
- la comunicazione del GME del 14 novembre 2024, prot. Autorità 80310 del 14 novembre 2024 (di seguito: comunicazione 14 novembre 2024);

- la comunicazione del GME del 15 novembre 2024, prot. Autorità 80501 del 15 novembre 2024 (di seguito: comunicazione 15 novembre 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi del decreto legislativo 79/99, il GME organizza il mercato elettrico, predisponendone la relativa Disciplina da sottoporre all’approvazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (nel seguito anche: Ministro), sentita l’Autorità;
- la deliberazione 111/06 ha previsto la registrazione delle transazioni eseguite a termine sulla Piattaforma per Conti Energia (di seguito: PCE) appositamente predisposta dal GME; a tale scopo il GME predispone il regolamento di tale piattaforma e lo sottopone per approvazione all’Autorità;
- la deliberazione 111/06 prevede che Terna e il GME stipolino una o più convenzioni per disciplinare i rapporti fra i due soggetti al fine del funzionamento del mercato elettrico e dell’erogazione del servizio di dispacciamento; gli schemi di tali convenzioni sono inviati all’Autorità per la verifica di conformità al quadro regolatorio nazionale;
- il TIDE ha confermato le disposizioni della deliberazione 111/06 relative a PCE, Regolamento PCE e Convenzione Terna GME.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il Regolamento 2024/1106 ha emendato il Regolamento 2011/1127 (nel seguito per “REMIT” si intende il Regolamento 2011/1227 come modificato dal Regolamento 2024/1106), introducendo nuovi obblighi in materia di trasparenza e integrità dei mercati dell’energia;
- il Regolamento CACM ha introdotto il *Single Day Ahead Coupling* (di seguito: SDAC) e il *Single Intraday Coupling* (di seguito: SIDC) ai quali l’Italia si è unita rispettivamente nel febbraio 2015 (fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2020) e nel settembre 2021 (sempre fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2022);
- il combinato disposto del Regolamento 943/2019 e del Regolamento *Balancing* definisce i ruoli del *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e del *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP); segnatamente:
  - il BRP è il soggetto responsabile della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti del portafoglio di unità di produzione o di consumo di cui è responsabile;
  - il BSP è il soggetto che eroga i servizi ancillari per il bilanciamento del sistema;
- il Regolamento *Balancing* prevede, per quanto qui rileva, che:
  - all’articolo 53(1), entro tre anni dall’entrata in vigore (cioè, entro il 18 dicembre 2020), tutti i TSO debbano applicare un periodo di *settlement* degli sbilanciamenti (*Imbalance Settlement Period*, di seguito: ISP) di 15 minuti a tutte le unità di produzione e consumo, oltre ad assicurare che gli estremi temporali

- dei periodi rilevanti ai fini dei mercati dell'energia coincidano con gli estremi del periodo di *settlement* degli sbilanciamenti;
- all'articolo 62(4), un TSO possa richiedere alla propria autorità di regolazione una deroga al termine per l'applicazione di un ISP di 15 minuti, di cui all'articolo 53(1); tale deroga, ai sensi dell'articolo 62(9), può essere concessa fino all'1 gennaio 2025;
  - all'articolo 53(2), i TSO di un'area sincrona possano richiedere congiuntamente un'esenzione dall'applicazione di un ISP di 15 minuti;
  - con la deliberazione 474/2020/R/eel, l'Autorità ha approvato la richiesta di deroga all'applicazione di un ISP di 15 minuti presentata da Terna, fissando la decorrenza di tale periodo di *settlement* dall'ultima data utile prevista dal Regolamento *Balancing*, ossia dall'1 gennaio 2025;
  - l'articolo 13 del decreto legislativo 210/21, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 181/23, ha stabilito che con decreto del Ministro, sentita l'Autorità, siano stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonal sul mercato elettrico all'ingrosso e siano stabiliti indirizzi per la definizione da parte dell'Autorità di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del Prezzo Unico Nazionale (di seguito: PUN);
  - il Ministro ha attuato quanto previsto al precedente punto con il decreto ministeriale 18 aprile 2024 che prevede, tra l'altro e per quanto qui rileva:
    - a decorrere dall'1 gennaio 2025, la valorizzazione a prezzi zonal delle offerte di acquisto di energia elettrica sul mercato del giorno prima;
    - ai fini della disciplina del mercato elettrico, il calcolo a cura del GME di un prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul mercato del giorno prima, come media dei prezzi zonal ponderata per le quantità acquistate relativamente a portafogli zonal in prelievo in ciascuna zona (di seguito: *PUN Index GME*);
    - la definizione a cura dell'Autorità di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e il prezzo di riferimento calcolato dal GME, unitamente alle relative modalità di copertura; tale meccanismo trova applicazione almeno fino al 31 dicembre 2025;
  - tenuto conto delle previsioni sul passaggio all'ISP di cui al Regolamento *Balancing* e al Regolamento 2019/943 e del fatto che, in coerenza con tali previsioni, la *Market Time Unit* (di seguito: MTU) sarà pari a 15 minuti:
    - la decisione 37-2020 di ACER, come emendata dalla decisione 13-2024, prevede che:
      - lo SDAC supporti prodotti a 15 minuti (1 MTU), 30 minuti (2 MTU) e 60 minuti (4 MTU) con obbligo di rendere disponibili in ciascuna zona d'offerta prodotti di durata almeno pari all'ISP applicato in tale zona;

- i *PUN Orders*, ossia le offerte di acquisto che prevedono una valorizzazione a PUN, siano supportati fino al *go-live* dei prodotti quartorari sullo SDAC, in quanto la concomitante presenza di prodotti quartorari e *PUN Orders* non consentirebbe di individuare una soluzione in tempi compatibili con le tempistiche massime concesse all'algoritmo *Euphemia*;
- la decisione 5-2020 di ACER prevede che il SIDC supporti prodotti a 15, 30 e 60 minuti;
- sullo SDAC l'introduzione di prodotti a 15 minuti è al momento attesa per marzo 2025; fino al *go-live* di tali prodotti, continueranno a essere offerti solamente prodotti orari;
- sul SIDC, allo stato attuale, sulle *Intraday Auctions* è possibile adottare a livello di singola zona d'offerta solo una tipologia di prodotti (a 15, 30 o 60 minuti), mentre la possibilità di compresenza di più prodotti è in fase di sviluppo e sarà rilasciata nel corso del 2025; sulla contrattazione continua sulla piattaforma XBID sono già, invece, disponibili tutte e tre le tipologie di prodotti a 15, 30 e 60 minuti.

**CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DEL TIDE:**

- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE); il procedimento è finalizzato a raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l'integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;
- con la deliberazione 345/2023/R/eel, tenuto conto tra l'altro delle disposizioni di cui alla deliberazione 474/2020/R/eel in materia di ISP, l'Autorità ha approvato il TIDE recante il quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli fra BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento; più nel dettaglio, in particolare e per quanto qui rileva, il TIDE:
  - rivede la classificazione delle unità;
  - in coerenza con il quadro regolatorio europeo, definisce il ruolo del BRP, soggetto che aggrega le unità per acquistare e vendere l'energia sui mercati dell'energia, e del BSP, soggetto che raccoglie le risorse, anche aggregate, da offrire sul Mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento (di seguito: MBR);
  - prevede il passaggio sui mercati a pronti da offerte di tipo *unit bidding* ad offerte di tipo *portfolio bidding* aggregate per tecnologia, con introduzione dei portafogli zionali fisici (cui sono sottese le unità di produzione, le unità di consumo, le unità di importazione e le unità di esportazione) e i portafogli zionali commerciali (relative alle unità commerciali di prelievo, con finalità di arbitraggio e prive di

- un sottostante fisico, e alle unità commerciali di stoccaggio associate ai contratti di *time shifting* nell'ambito del meccanismo di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico di cui alla deliberazione 247/2023/R/eel);
- prevede che la Piattaforma di Nomina, sviluppata dal GME per l'avvio della partecipazione dell'Italia alla contrattazione continua su XBID, diventi il luogo per la programmazione complessiva delle immissioni e dei prelievi, attuata in modo indipendente dagli esiti dei mercati dell'energia con il solo vincolo del rispetto della "posizione commerciale netta in immissione" e della "posizione commerciale netta in prelievo" di ciascun BRP in ciascuna zona d'offerta; a tal fine, il GME effettua le nomine sulle unità di saldo (distintamente per immissione e prelievo) e, ove necessario, procede a correggere la nomina registrata sulla Piattaforma di Nomina qualora non coerente con la posizione commerciale netta in immissione o in prelievo;
  - con la deliberazione 304/2024/R/eel, l'Autorità, tenuto conto anche di quanto disposto dal decreto ministeriale 18 aprile 2024 e dall'evoluzione dei prodotti disponibili sullo SDAC e sul SIDC, ha modificato il TIDE al fine di, tra l'altro e per quanto qui rileva:
    - considerare la compresenza di diverse MTU (associate alla presenza di prodotti a 60, 30 e 15 minuti), cui si possono riferire i prodotti semplici rispetto ai quali presentare offerte sui mercati a termine, Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP) e Mercato Infragiornaliero (di seguito: MI):
    - mantenere le nomine riferite al quarto d'ora, ripartendo, quindi, ai fini delle nomine, i volumi sottesi ai prodotti di durata maggiore uniformemente sulle MTU quortorarie;
    - prevedere l'applicazione agli acquisti sul MGP relativi ai portafogli zonal di prelievo di una componente compensativa, pari alla differenza tra il *PUN Index GME* (introdotto ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 2024) e il prezzo zonale; tale componente è regolata dal GME con gli operatori di mercato qualora vi sia capienza nelle garanzie presentate al GME dall'operatore di mercato, altrimenti da Terna con il BRP responsabile del portafoglio zonale di prelievo (analogamente a quanto già previsto per i corrispettivi di sbilanciamento a programma);
  - il TIDE ha effetti dall'1 gennaio 2025, secondo il transitorio delineato nella Sezione 2-28.1 "Entrata in vigore del TIDE" del TIDE stesso; in particolare, l'implementazione avviene secondo le seguenti fasi:
    - fase transitoria (di cui alla Sezione 2-28.3 "Fase transitoria di implementazione del TIDE") dall'1 gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026: implementazione del TIDE in modo semplificato al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto dalla deliberazione 111/06, garantendo comunque l'entrata in vigore delle disposizioni finalizzate all'introduzione dell'ISP di 15 minuti e dei prodotti quortorari sui mercati dell'energia a livello europeo, nonché della piattaforma di nomina con separazione fra programmi e posizione commerciale delle singole unità;
    - fase di consolidamento (di cui alla Sezione 2-28.4 "Fase di implementazione del TIDE di consolidamento") dall'1 febbraio 2026: implementazione quasi

completa del TIDE ad eccezione dell'approvvigionamento a mercato della *Frequency Containment Reserve* (il quale è avviato a titolo sperimentale contestualmente all'avvio della fase di consolidamento con un transitorio fino ad agosto 2028) e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali per i quali il BRP assume la qualifica di BSP fino a fine 2026;

- fase di regime (di cui alla Sezione “2-28.5 “Fase di implementazione del TIDE di regime”) da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento: completa implementazione del TIDE.

**CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO AL TIDME E AL REGOLAMENTO PCE:**

- il GME ha posto in consultazione dei soggetti interessati, dal 19 aprile 2024 al 14 giugno 2024:
  - la proposta di modifica del TIDME per recepire le disposizioni del TIDE e le disposizioni del decreto ministeriale 18 aprile 2024 in materia di superamento del PUN;
  - la proposta di modifica dello schema delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito: DTF) di maggior rilievo relative al TIDME;
  - la proposta di modifica del Regolamento PCE;
  - un documento illustrativo di sintesi degli aspetti oggetto di modifica maggiormente rilevanti;
- in esito a tale consultazione il GME ha finalizzato la proposta di modifica del TIDME che è stata inviata al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per approvazione;
- più nel dettaglio, la proposta di modifica del TIDME riguarda, tra l'altro e per quanto qui rileva:
  - il superamento del PUN come prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto sul MGP (con conseguente valorizzazione delle offerte di acquisto accettate ai corrispondenti prezzi zonali) e le modalità di determinazione del prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul MGP e di regolazione della componente compensativa in coerenza con la deliberazione 304/2024/R/eel;
  - l'introduzione dell'ISP pari a 15 minuti con la conseguente richiesta di registrazione delle nomine sulla Piattaforma di Nomina con granularità quartoraria entro 57 minuti prima dell'inizio del quarto d'ora stesso;
  - la definizione dell'“intervallo di tempo di mercato” (MTU) per ciascun mercato (MGP, MI ad asta e MI in contrattazione continua) e la messa a disposizione di prodotti semplici con intervalli di tempo di mercato multipli (cioè prodotti riferiti a 15, 30 e 60 minuti);
  - la revisione dei soggetti abilitati ad operare sul mercato elettrico: in coerenza con il TIDE, sono tenuti a stipulare il contratto di adesione al mercato elettrico i BRP e i BSP;
  - l'allineamento alla nomenclatura delle unità e dei portafogli zonali previsti dal TIDE;
  - la revisione della Piattaforma di Nomina, prevedendo, in coerenza con il TIDE:

- la nomina della posizione commerciale assunta cumulativamente sul MGP e MI in una zona di offerta ai fini della determinazione del programma base;
  - le nomine a saldo definite dal GME (distintamente sulle unità a saldo in immissione e prelievo) a chiusura della posizione commerciale netta in immissione e della posizione commerciale netta in prelievo;
  - l'eventuale correzione delle nomine nel caso in cui queste ultime non siano complessivamente coerenti con la posizione commerciale netta in immissione e la posizione netta in prelievo del BRP in ciascuna zona; inoltre, nel caso in cui la nomina non sia effettuata per una data unità diversa da quella di saldo, il GME effettua in automatico la cd. "nomina implicita", pari alla posizione commerciale del portafoglio corrispondente all'unità;
- sulla proposta di modifica del TIDME l'Autorità ha rilasciato il parere 488/2024/I/eel ;
  - in esito alla propria consultazione, il GME ha altresì finalizzato la proposta di modifica del Regolamento PCE, trasmettendola all'Autorità con la comunicazione 2 ottobre 2024;
  - con la comunicazione 14 novembre 2024, il GME ha integrato la documentazione di cui al precedente punto con le Disposizioni Tecniche di Funzionamento relativa alla PCE (di seguito: DTF PCE);
  - più nel dettaglio, la proposta di Regolamento PCE, come integrata dalle DTF PCE, prevede:
    - l'allineamento alla nomenclatura delle unità e dei portafogli zionali previsti dal TIDE;
    - la creazione di conti energia in stoccaggio relativi ai portafogli commerciali di stoccaggio;
    - l'utilizzo dell'ora come periodo rilevante cui sono riferite le transazioni a termine;
    - l'utilizzo della medesima MTU prevista per il MGP ai fini della presentazione delle offerte C.E.T. con le quali gli operatori confermano la consegna fisica dell'energia scambiata sul mercato a termine;
    - la conferma dell'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione della capacità di trasporto ai soli conti energia in immissione, in quanto ai conti energia in prelievo è applicata la componente compensativa relativa al *PUN Index GME*.

**CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE TERNA GME**

- con la comunicazione 15 ottobre 2024, il GME ha informato l'Autorità dell'intenzione di stipulare una nuova convenzione con Terna ai sensi del TIDE, in sostituzione di quella vigente predisposta ai sensi della deliberazione 111/06, e ha allegato gli schemi di tale convenzione da sottoporre a verifica dell'Autorità;
- gli schemi della Convenzione Terna GME disciplinano i rapporti fra i due soggetti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del TIDE in materia di:

- affidamento al GME di attività relative al servizio di dispacciamento, quali ad esempio, l'assegnazione della capacità di trasporto (nell'ambito del MGP e del MI) e la raccolta delle offerte per il MBR;
- scambio di informazioni rilevanti ai fini del dispacciamento, quali, ad esempio, le informazioni contenute in Gaudì, le informazioni preliminari al MGP e al MI e la comunicazione degli esiti di tali mercati;
- gestione della Piattaforma di Nomina con comunicazione degli intervalli di fattibilità e delle nomine;
- gestione della PCE con regolazione del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto, del corrispettivo di sbilanciamento a programma (in caso di incapienza delle garanzie presentate dall'operatore di mercato a GME o nel caso in cui l'operatore della PCE non sia anche operatore di mercato);
- SDAC e SIDC con i relativi flussi informativi;
- gli schemi della Convenzione Terna GME includono altresì le modifiche volte al recepimento dei nuovi obblighi in materia di trasparenza e integrità dei mercati dell'energia di cui al REMIT;
- con la comunicazione 15 novembre 2024, il GME ha inviato un aggiornamento degli schemi della Convenzione Terna GME finalizzati ad escludere da tale convenzione i riferimenti alla piattaforma per lo scambio di energia di bilanciamento da *Replacemente Reserve* di cui all'articolo 19 del Regolamento *Balancing* (piattaforma TERRE) in quanto Terna non sarà più connessa a tale piattaforma dall'1 gennaio 2025, in coerenza con quanto disposto dall'Autorità con la deliberazione 449/2024/R/eel.

**RITENUTO CHE:**

- la proposta di modifica del Regolamento PCE di cui alla comunicazione 2 ottobre 2024 e la proposta di modifica delle DTF PCE di cui alla comunicazione 14 novembre 2024 risultino coerenti con le disposizioni del TIDE in materia di mercati a termine e consegna fisica dell'energia scambiata su tale mercato;
- sia pertanto opportuno approvare la proposta di modifica del Regolamento PCE e la proposta di modifica delle DTF PCE di cui al precedente alinea;
- lo schema della Convenzione Terna GME di cui alla comunicazione 15 ottobre 2024, come aggiornato con la comunicazione 15 novembre 2024, sia coerente con le disposizioni de TIDE in materia di compiti attribuiti a Terna e al GME per il funzionamento del mercato elettrico e l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché coerente con gli obblighi in materia di trasparenza e integrità dei mercati dell'energia di cui al REMIT;
- sia pertanto opportuno verificare positivamente lo schema della Convenzione Terna GME di cui al precedente alinea;

## **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di modifica del Regolamento PCE trasmessa dal GME con la comunicazione 2 ottobre 2024 e la proposta di modifica delle DTF PCE trasmessa dal GME con la comunicazione 14 novembre 2024;
2. di verificare positivamente lo schema della Convenzione Terna GME trasmesso dal GME con la comunicazione 15 ottobre 2024, come aggiornato con la comunicazione 15 novembre 2024;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*